

COMUNE DI MEDESANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

(Approvato con Deliberazione N° 71 del 21/04/2009)

Capo I – OGGETTO

Art. 1 Finalità e contenuti

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione referendarie previste dall'art. 79 dello Statuto Comunale.

Capo II – GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO

Art. 2 Comitato dei Garanti

- 1) Il Consiglio Comunale istituisce il Comitato dei Garanti, competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum sia nel caso di iniziativa consiliare che nel caso di iniziativa popolare.
- 2) Il Comitato dei Garanti è composto da: Responsabile del Settore Affari Generali Servizi alla Persona, Responsabile del Servizio Elettorale Comunale, tre Consiglieri Comunali, di cui due nominati dalla maggioranza consiliare ed uno dalla minoranza consiliare.
- 3) Il Comitato si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto entro 30 giorni dal ricevimento del quesito medesimo, facendo constare le operazioni in apposito verbale.
- 4) Il Comitato dei Garanti verifica:
 - a. la regolarità formale dei requisiti di ammissibilità con riferimento all'art. 79 dello Statuto Comunale e al presente Regolamento;
 - b. che il quesito referendario sia di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
 - c. che il quesito non riguardi atti dovuti ai sensi di legge ,già adottati dal Comune, o atti ancora da adottare e sulla cui adozione deve esprimersi il Comune entro termini incompatibili con lo svolgimento del referendum .
 - d. che il quesito non riguardi atti che abbiano prodotto, ormai in via definitiva, effetti sulla sfera giuridica dei cittadini o di soggetti terzi in genere (c.d. salvaguardia dei diritti quesiti)
- 5) Le decisioni del Comitato dei Garanti, espresse dalla maggioranza dei componenti e debitamente motivate, vengono fatte constare in apposito verbale e sono depositate presso la Segreteria del Comune.
- 6) Le decisioni del Comitato dei Garanti sono insindacabili.
- 7) Di tutte le decisioni del Comitato dei Garanti è data comunicazione al Sindaco e al rappresentante del Comitato promotore (in caso di iniziativa popolare) entro 15 giorni dalla data del deposito presso la Segreteria Comunale.
- 8) Il Comitato dei Garanti prende atto della richiesta formale presentata dal Comitato promotore di annullare la procedura referendaria quando questa non sia giunta ancora alla sua conclusione, coincidente con la proclamazione del risultato elettorale.

COMUNE DI MEDESANO

Capo III – INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 3 Iniziativa del Consiglio Comunale

- 1) Nel caso di iniziativa del Consiglio Comunale, la proposta di indizione referendum deve essere presentata da almeno uno dei Gruppi Consiliari di cui all'art. 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e secondo le modalità previste dall'art. 12 del medesimo regolamento.
- 2) La proposta deve contenere la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e deve sottoscritta dal Capogruppo.
- 3) Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed il parere di legittimità ai sensi dell'art. 47, comma 5, dello Statuto Comunale, in merito alla proposta, sono espressi dal Segretario Comunale.
- 4) Il quesito referendario è sottoposto entro 30 giorni dall'eseguibilità della deliberazione consiliare, presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il sindaco, al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
- 5) Nel caso in cui il quesito sia dichiarato ammissibile, il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comitato stesso.

Capo IV- INIZIATIVA POPOLARE

Art. 4 Comitato dei promotori

- 1) I cittadini richiedenti il referendum (firmatari della proposta) costituiscono il Comitato dei promotori.
- 2) Il Comitato deve indicare un rappresentante presso il cui domicilio, nell'ambito del territorio comunale, verranno inviate le comunicazioni relative al referendum.

Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta

- 1) La richiesta di referendum è presentata presso l'Ufficio protocollo del Comune e deve contenere il quesito proposto e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
- 2) Contestualmente vengono depositati, per la vidimazione da parte del Segretario Comunale o suo delegato e apposizione del bollo del Comune, i fogli sui quali saranno raccolte le firme; tali fogli, formato protocollo, dovranno contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Medesano - Richiesta di referendum popolare¹" ed il testo completo e chiaramente leggibile del quesito referendario.
- 3) La vidimazione e l'apposizione del bollo del Comune deve avvenire ad opera del Segretario Comunale o di suo delegato entro 5 giorni dal deposito.

Art. 6 Modalità e termini di raccolta e convalida delle firme

- 1) Le firme sono apposte sui fogli vidimati e bollati al di sotto del quesito.
- 2) Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile, cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

COMUNE DI MEDESANO

- 3) La raccolta delle firme può avvenire mediante deposito dei moduli presso gli uffici comunali ove operano i funzionari abilitati all'autenticazione o nelle forme previste per le elezioni amministrative comunali.
- 4) Le firme devono essere autenticate con le modalità previste per le elezioni amministrative comunali.
- 5) La raccolta delle firme deve concludersi entro 60 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per la vidimazione e bollatura dei fogli per la raccolta firme.
- 6) Terminata la raccolta delle firme si procede al deposito dei relativi atti presso l'Ufficio protocollo del Comune, che provvede alla immediata trasmissione al Sindaco.
- 7) Il Sindaco entro 20 giorni dal ricevimento trasmette la richiesta di referendum con allegati i fogli contenenti le firme raccolte al Comitato dei Garanti per la pronuncia di ammissibilità del quesito.
- 8) Prima che il Comitato dei Garanti si riunisca, il Responsabile del Servizio Elettorale Comunale procede alla convalida delle firme.
- 9) Nel caso in cui il quesito sia dichiarato ammissibile dal Comitato dei Garanti, Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà essere convocato entro e non oltre il termine di 30 giorni dal deposito della decisione del Comitato dei Garanti presso la Segreteria Comunale.
- 10) Il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di presa d'atto della richiesta referendaria.

Capo V – PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7 Convocazione dei comizi

- 1) Le consultazioni relative ai referendum si effettuano, di norma, la domenica entro 90 giorni dalla indizione.
- 2) Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) la sede del seggio elettorale;
 - d) le modalità della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti e dei voti validamente espressi previsto dallo Statuto per la validità del referendum
- 3) Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 4) Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni.

Art. 8 Commissione per la consultazione referendaria

- 1) La Commissione per la consultazione referendaria è composta dal Sindaco o suo delegato, da un Consigliere Comunale di maggioranza, da un Consigliere Comunale di minoranza, dal Segretario Comunale o suo delegato, dal funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

COMUNE DI MEDESANO

- 2) Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile del servizio elettorale comunale.
- 3) La Commissione per la consultazione referendaria, nel giorno della consultazione, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni relative alla consultazione stessa ed in particolare alle operazioni di voto e di scrutinio prestando, se richiesta, la propria assistenza.
- 4) La Commissione si esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, purché pervenuti all'ufficio protocollo del Comune entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
- 5) La Commissione determina i compensi dovuti ai componenti di seggio tenendo conto del compenso corrisposto agli stessi in caso di consultazioni referendarie nazionali ed in misura proporzionale all'impegno temporale richiesto per lo svolgimento della consultazione referendaria comunale.

Art. 9 Organizzazione operazioni referendarie

- 1) Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
- 2) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'Ufficio elettorale all'uopo costituito, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato il compito di predisporre i verbali e tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
- 3) La propaganda è consentita nei 30 giorni antecedenti la data fissata per la votazione. La Giunta Comunale, nei termini stabiliti, individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto ai quesiti.
- 4) Le richieste per l'assegnazione di spazi di propaganda diretta devono essere presentate, nei termini fissati, dal Comitato promotore, da eventuali Comitati favorevoli o contrari formati da almeno 30 cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla Segreteria del Comune o dai gruppi consiliari.
- 5) Coloro che non siano ricompresi nel precedente comma possono presentare richieste per l'assegnazione di spazi di propaganda indiretta.
- 6) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.
- 7) Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del servizio elettorale del Comune. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili.
- 8) Lo stesso servizio provvede alla formazione delle liste degli elettori destinate ai seggi. Tali liste sono autenticate dalla Commissione elettorale comunale e sono riferite alle chiusure dell'ultima revisione dinamica.

Art. 10 Seggi elettorali

- 1) In caso di consultazione referendaria tutti i seggi elettorali saranno dislocati presso la sede municipale.
- 2) Il numero di sezioni elettorali non dovrà essere superiore al 30% di quelle previste in occasione dell'ultima consultazione elettorale.
- 3) Per ogni sezione elettorale sono nominati un Presidente, tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e un Segretario.
- 4) I presidenti di sezione e gli scrutatori sono scelti dalla Commissione elettorale

COMUNE DI MEDESANO

comunale tra coloro che risultano iscritti nei relativi albi, venti giorni prima della data fissata per la votazione. I Segretari sono scelti dai presidenti.

Capo VI – VOTAZIONE, SPOGLIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ART.11 Svolgimento della votazione

- 1) Le operazioni degli uffici elettorali di sezione si svolgono in un'unica giornata: i seggi verranno costituiti alle ore 07.00 per gli adempimenti preliminari e la votazione avrà luogo dalle ore 09.00 alle ore 21.00.
- 2) La votazione si svolge con voto segreto.
- 3) All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.
- 4) L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 5) Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione della tessera elettorale. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore.
- 6) Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale potranno chiederne il duplicato al competente Ufficio comunale, con la stessa modalità e procedura prevista per le consultazioni elettorali amministrative.
- 7) Alle operazioni di voto e di scrutinio potrà assistere un rappresentante per ciascun comitato.

Art. 12 Scrutinio

- 1) Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente inizia le operazioni di spoglio fino all'ultimazione dello stesso.
- 2) Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:
 - a) attestare il numero degli elettori;
 - b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;
 - c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate.
- 3) In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum.
- 4) Il presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.
- 5) E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione.

COMUNE DI MEDESANO

- 6) E' nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte.
- 7) Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.
- 8) Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.
- 9) Le altre schede scrutinate dovranno essere inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.
- 10) Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale.
- 11) Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio elettorale comunale, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

Art. 13 Proclamazione dei risultati

- 1) Entro il giorno successivo a quello delle operazioni di voto, la Commissione per la consultazione referendaria, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.
- 2) Il verbale contenente i risultati del referendum viene redatto in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco ed uno al Segretario comunale.
- 3) Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e del verbale della Commissione nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.
- 4) Copia del verbale della Commissione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.
- 5) Il Sindaco provvede, entro tre giorni dal ricevimento del verbale della Commissione, a proclamare il risultato della consultazione.

Capo VII – NORME FINALI

Art 14 Spese derivanti dalla consultazione

- 1) Le spese derivanti dalla consultazione referendaria comprendono:
 - la retribuzione del lavoro in orario straordinario di tutto il personale facente capo all'ufficio elettorale costituito per la consultazione;
 - gli onorari dovuti ai presidenti, agli scrutatori ed ai segretari di seggio;
 - il costo degli stampati e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - le spese di pulizia dei seggi
- 2) Tali spese sono finanziate con risorse proprie dell'Ente.

Art. 15 Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.